

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
INTERATENEIO
IN BENI ARCHEOLOGICI**
delle Università di Bari e di Foggia

Università di Bari



Università di Foggia



ORDINAMENTO

Articolo 1

È istituita presso le Università degli Studi di Bari e di Foggia, con D.R. n. **xxxx** del **xxxx** e ai sensi del D.M. del 31 Gennaio 2006 n. 524, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 Giugno 2006 - Supplemento ordinario n. 147, la Scuola di Specializzazione Interateneo in Beni Archeologici.

Sono organi della Scuola di Specializzazione:

1. Il Direttore; 2. la Giunta; 3. il Consiglio della Scuola.

I compiti dei suddetti organi sono disciplinati dal Regolamento della Scuola

Articolo 2

La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore dell'identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio archeologico.

Il percorso formativo è organizzato in ambiti tematici che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in tre curricula professionalizzanti, relativi ai settori scientifico disciplinari legati al patrimonio archeologico.

I curricula sono i seguenti:

- Archeologia preistorica e protostorica
- Archeologia classica
- Archeologia tardoantica e medievale.

La formazione professionale si svolge in una prospettiva interdisciplinare, con particolare attenzione agli aspetti contestuali, territoriali e della cultura materiale e artistica.

Sbocchi occupazionali: gli specialisti potranno operare con funzioni di elevata responsabilità nelle strutture pubbliche (Ministero della Cultura, Enti territoriali) e private, nei settori della archeologia preventiva, della conoscenza critica, della catalogazione, della conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Articolo 3

Il numero massimo complessivo di ammissioni annuali è determinato in 30 in base alle risorse di personale di ruolo, alle strutture ed alle attrezzature disponibili, tenuto conto delle disposizioni ministeriali vigenti in materia ed ai sensi della Legge 2/08/99 n. 264, art. 2.

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea magistrale in Archeologia (LM/2) o equipollenti, che abbiano conseguito un minimo di 90 CFU nei settori dell'Ambito disciplinare 1 dell'allegato 1 al DM 31.01.2006 'riassetto delle scuole di specializzazione' (Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici).

Sono altresì ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso di un titolo di Laurea quadriennale equiparata, ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009, alla laurea specialistica della classe 2/S, purché abbiano sostenuto esami equipollenti ai CFU minimi richiesti per il titolo di laurea specialistica o magistrale.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, dichiarato, ai sensi delle disposizioni vigenti, equipollente alla laurea magistrale in Archeologia. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.

Sono altresì ammessi al concorso con riserva gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Archeologia (LM/2) o equipollenti di cui sopra, che conseguono il titolo di laurea entro la sessione straordinaria dello stesso a. a. in cui si tiene il concorso (non oltre il 15 marzo)..

La tipologia e i contenuti delle prove d'esame d'ammissione, compresa l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri e le procedure per candidati in situazione di Disabilità/DSA, sono disciplinati dal Regolamento Didattico della Scuola e dal Bando di ammissione.

Sono titoli valutabili la tesi in discipline attinenti alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie

concernenti la specializzazione, altri titoli post-laurea attinenti alla specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.

Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, abbiano conseguito una valutazione sufficiente e si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

ARTICOLO 4

I candidati utilmente collocati in graduatoria, sotto pena di decadenza, dovranno far pervenire la documentazione richiesta, entro e non oltre la data indicata nel bando.

Trascorso il termine, i vincitori che non avranno provveduto a presentare la completa documentazione prevista si intenderanno rinunciatari all'immatricolazione e ne perderanno il diritto.

I posti rimasti vacanti da vincitori, che non hanno effettuato l'immatricolazione nel termine indicato nel bando, saranno occupati, in ordine di graduatoria, dagli idonei che, a tal fine, verranno informati dall'Ufficio di Segreteria.

Articolo 5

Il corso di studio della Scuola ha durata di due anni accademici e prevede l'acquisizione di 120 CFU.

Lo specializzando è tenuto a conseguire 60 CFU in ciascuno dei due anni di corso, secondo le modalità specificate nel piano di studi, annualmente approvato dal Consiglio della Scuola e redatto in conformità con quanto stabilito nelle tabelle allegate al DM 31 Gennaio 2006.

Il Consiglio della Scuola stabilisce, inoltre, il numero di crediti per ciascun insegnamento e delibera ogni anno gli insegnamenti da attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. In conformità all'Art. 11 del Regolamento Didattico Generale di Ateneo, l'impegno complessivo per ciascun CFU è pari a 25 ore di impegno complessivo.

L'impegno orario dello studente si intende così ripartito:

Lezioni frontali: 1 CFU = 5 ore di didattica assistita, 20 ore di studio individuale

Laboratori, seminari e tirocini: 1 CFU = 25 ore di didattica assistita

3 settimane di scavo o ricognizione: 5 CFU.

La frequenza degli insegnamenti e delle attività della Scuola è obbligatoria. Non si può superare il limite massimo del 40% di assenze per ciascuna attività.

Il percorso di studi prevede nel corso del biennio l'acquisizione di 30 cfu con la partecipazione ad attività archeologiche di scavo e ricognizione (10 cfu), la frequenza e partecipazione a laboratori e seminari organizzati dalla Scuola (10 cfu) e lo svolgimento di tirocini o attività professionale documentata e coerente con il percorso formativo (10 cfu).

Ai fini dello svolgimento di tirocini, la Scuola stipula convenzioni con il Ministero della Cultura e con istituzioni pubbliche e private, italiane o estere, di particolare qualificazione nello specifico settore.

Per tutte le attività e specificatamente per quelle pratiche e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, è prevista per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi, un'apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo (al termine del I anno) o per l'ammissione all'esame finale (al termine del II anno). La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e valuta le attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Articolo 6

Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali.

Articolo 7

L'Università, insieme al diploma, rilascia una certificazione dell'intero percorso svolto dallo specializzando, indicando le attività formative che lo hanno caratterizzato.

Le Università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli specializzandi già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e concedono altresì la facoltà per i medesimi specializzandi di optare per l'iscrizione ai corsi di specializzazione di nuovo ordinamento, riconoscendo le attività pregresse e riformulando un piano di studi coerente con il nuovo ordinamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Didattico si fa espresso riferimento al Regolamento Didattico Generale di Ateneo e alla normativa in vigore.